

Determinazione 9 giugno 2020, n. 10/20

Disposizioni in materia di perequazione dei diritti fissi relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non applicati ai clienti domestici che hanno beneficiato delle agevolazioni economiche per variazioni della potenza contrattualmente impegnata.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 9 giugno 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato C (di seguito: TIC 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 782/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 671/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 671/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato C (di seguito: TIC 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- il comunicato agli operatori pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 3 maggio 2017, recante "Variazioni della potenza impegnata per clienti domestici: chiarimenti applicativi" (nel seguito: comunicato 3 maggio 2017);

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT 2016-2019 ha disciplinato i meccanismi di perequazione generale per il semi-periodo di regolazione 2016 – 2019 (NPR1);

- il comma 32.4 del TIT 2016-2019 prevede che alla quantificazione, alla liquidazione e all'erogazione dei saldi di perequazione provveda la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);
- il comma 32.5 del TIT 2016-2019 stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (di seguito: DIUC), stabilendo altresì che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95;
- il comma 32.11 del TIT 2016-2019 prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità;
- Il TIT 2020-2023 prevede analoghe modalità di gestione della perequazione generale per il semi-periodo di regolazione 2020-2023.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 4 della deliberazione 782/2016/R/EEL ha modificato il TIC 2016-2019, inserendo il nuovo articolo 8-bis, con il quale sono state introdotte agevolazioni economiche destinate ai clienti domestici che presentino richiesta di variazione della potenza contrattualmente impegnata tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019, disponendo tra l'altro:
 - a) l'esenzione temporanea dei clienti domestici dal pagamento del contributo in quota fissa dovuto al distributore per ogni richiesta di variazione della potenza contrattualmente impegnata, il cui valore economico è indicato alla Tabella 2 del medesimo TIC (art. 8-bis, commi 2 e 3, lettera a));
 - b) la messa a disposizione dalle imprese di distribuzione alle imprese di vendita, con frequenza mensile, di un elenco dei POD intestati a clienti domestici a cui vengono applicati aumenti di potenza (art. 8-bis, comma 2, lettera d));
- il punto 6 della medesima delibera 782/2016/R/EEL ha altresì previsto che *“con successivo provvedimento, venga introdotto un meccanismo perequativo, basato sui dati storici delle richieste di aumento e riduzione di potenza da parte delle utenze domestiche, per compensare gli effetti derivanti dalla mancata applicazione dei contributi in quota fissa, non dovuti nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019, per effetto di quanto disposto dal presente provvedimento”*;
- con comunicato 3 maggio 2017 l'Autorità ha fornito agli operatori chiarimenti operativi ritenuti utili ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, con particolare riferimento alla struttura del flusso di dati che deve essere mensilmente trasmesso dalle imprese di distribuzione alle imprese di vendita ai sensi dell'art.8-bis, comma 2, lettera d), del TIC;
- il punto 4 della delibera 671/2018/R/EEL ha disposto la proroga dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 del termine ultimo entro il quale i clienti domestici possono richiedere variazioni di potenza contrattualmente impegnata beneficiando delle agevolazioni economiche definite dalla delibera 782/2016/R/EEL;

- l'articolo 5, comma 5, della delibera 568/2019/R/EEL ha *“dato mandato alla Cassa di attivare le procedure necessarie all’attivazione del meccanismo di perequazione previsto dal punto 6 della deliberazione 782/2016/R/EEL per compensare gli effetti derivanti dalla mancata applicazione dei contributi in quota fissa, non dovuti nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 dicembre 2019 dalle utenze domestiche che, nel medesimo periodo, abbiano richiesto variazioni della potenza elettrica impegnata”*;
- l'articolo 5, comma 6, della medesima delibera 568/2019/R/EEL ha anche previsto che, ai fini di implementare quanto indicato al comma 5, *“le imprese di distribuzione sono tenute a comunicare alla Cassa entro e non oltre il 31 luglio 2020, secondo le modalità definite dalla medesima Cassa, le informazioni relative al numero di operazioni di incremento o riduzione di potenza impegnata richieste, in ciascuno anno, dai clienti domestici allacciati alle proprie reti; tali dati dovranno essere corredati dalle informazioni di dettaglio che le imprese di distribuzione sono tenute a rendere disponibili alle imprese di vendita secondo gli elenchi di cui ai commi 8-bis.2, lettera d), e 8-bis.3 lettera c), del TIC. Le modalità operative per l’attuazione del presente comma sono demandate, ove necessario, ad apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling”*;
- la medesima delibera 568/2019/R/EEL ha altresì approvato il TIC 2020-2023, nel quale all’articolo 8-bis, è previsto l’obbligo per le imprese di distribuzione di trasmettere alle imprese di vendita, con frequenza mensile, oltre all’elenco dei POD che abbiano richiesto aumenti di potenza contrattualmente impegnata (articolo 8-bis, comma 2, lettera d)), anche l’elenco dei POD che abbiano richiesto riduzioni della potenza contrattualmente impegnata (articolo 8-bis, comma 3, lettera c)).

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- in coerenza con la scadenza del 31 luglio 2020 indicata all’articolo 5, comma 5, della delibera 568/2019/R/EEL, entro il 30 giugno 2020 Cassa avvii la raccolta dati relativa alla perequazione dei diritti fissi sul proprio sito internet, concedendo ai distributori almeno 30 giorni per la compilazione;
- la Cassa gestisca la perequazione oggetto della presente, con riferimento agli anni solari interessati 2017, 2018 e 2019, con un’unica raccolta dati riferita a tutto il triennio 2017-2019, con le medesime fasi e tempistiche previste per la gestione della perequazione generale relativa all’anno 2019, in modo tale da erogare gli importi complessivamente spettanti alle imprese distributrici entro il 31 dicembre 2020;
- la Cassa sviluppi un piano di controlli a campione relativamente alla veridicità dei dati trasmessi dalle imprese distributrici con riferimento alla perequazione oggetto della presente determinazione e trasmetta alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, entro il 30 giugno 2021, un rapporto concernente gli esiti di tale piano.

DETERMINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Nell'ambito della presente determinazione si definisce "meccanismo di perequazione dei diritti fissi" il meccanismo previsto dal punto 6 della delibera 782/2016/R/EEL, da implementare sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, della deliberazione 568/2019/R/EEL .
- 1.2 La presente determinazione definisce le modalità operative di gestione del meccanismo di perequazione dei diritti fissi in coerenza con le tempistiche e procedure adottate per i meccanismi perequativi già previsti dalla Parte III del TIT 2016-2019 e dalla Parte III del TIT 2020-2023.

Articolo 2

Modalità e tempistiche

- 2.1 Ai fini dell'implementazione del meccanismo di perequazione dei diritti fissi la Cassa segue le medesime fasi già previste per la perequazione generale relativa all'anno 2019, rispettando le seguenti scadenze:
 - a) entro il 30 giugno 2020 la Cassa avvia la raccolta dati telematica richiedendo le informazioni relative all'intero triennio 2017-2019, concedendo alle imprese di distribuzione almeno 30 giorni per completare la trasmissione;
 - b) entro il 31 dicembre 2020, la Cassa eroga a ciascuna impresa distributrice quanto dovuto in relazione al meccanismo di perequazione;
 - c) entro il 30 giugno 2021, la Cassa trasmette alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, un rapporto inerente agli esiti del piano di controlli a campione precedentemente sviluppato per verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle imprese distributrici.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La presente determinazione è trasmessa alla Cassa ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 9 giugno 2020

Il Direttore
Andrea Oglietti